



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 05/05/2020

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato che:

- in data 26.7.2013 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente a novembre 2017;
- nel conteggio estintivo non era incluso il rimborso dei costi connessi al credito in violazione della normativa nazionale (art. 125 *sexies* TUB) e comunitaria (Dir. 87/102/CEE e 2008/48/CEE) che vanno lette e applicate nel senso indicato dalla CGUE nella c.d. sentenza Lexitor.

Ha quindi chiesto all'ABF il rimborso di Euro 2.822,94, a titolo di costi *up-front* e *recurring*, oltre interessi dall'estinzione anticipata.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito:

- che il contratto di finanziamento stipulato dal cliente veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48 con decorrenza 31/01/2017. In tale sede, restituiva al cliente, la somma di € 229,18 a titolo di ratei non maturati;
- che in sede di riscontro al reclamo ha offerto al cliente la somma di € 495,18; tale rimborso è stato tuttavia rifiutato;
- che in merito alle richieste formulate dal cliente, le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso in quanto si tratta di oneri *upfront* riferiti alla fase preliminare alla conclusione del prestito;
- che in merito alle commissioni di intermediazione esse hanno natura *upfront*; sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e



successivamente versate al Mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito;

- che anche le spese di istruttoria rivestono natura *upfront*.
- che per quanto riguarda le commissioni di gestione, esse sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 229,18;

In virtù di quanto esposto, la banca chiede, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di circoscrivere quanto dovuto alla somma offerta al cliente e, in via ulteriormente subordinata, di decurtare dal dovuto quanto già rimborsato al cliente.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione e della pensione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*. Pertanto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.155,42	Tasso di interesse annuale	6,85%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	244,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,33%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				350,00	Upfront	39,33%	137,67	0,00	137,67
Commissioni di attivazione (B)				1.024,80	Recurring	60,00%	614,88	0,00	614,88
Commissioni di gestione (C)				388,80	Criterio contrattuale	***	229,18	229,18	0,00
Commissioni di intermediazione (F)				3.323,28	Upfront	39,33%	1.307,16	0,00	1.307,16
Totale				5.086,88					2.059,71

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Nella domanda, il cliente ha chiesto la restituzione di una somma totale pari ad € 2.822,94. La differenza rispetto al conteggio sopra riportato è data dal fatto che il cliente ha applicato al rimborso di tutte le commissioni il criterio del *pro rata temporis*.

Infine, per quanto riguarda il rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo e non dall'estinzione anticipata, come erroneamente richiesto da parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.059,71, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA